



SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO D'URGENZA RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

<p align="center">Art. 1</p> <p>1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: «Art. 49. - (<i>Pareri dei responsabili dei servizi</i>). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p> <p>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione»;</p>	<p>Obbligo di motivazione da parte della Giunta o del Consiglio, qualora la delibera sottoposta al parere dei responsabili dei servizi competenti non si conformi a detti pareri.</p>
<p>b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153 comma 4 può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;</p>	<p>Possibilità di revoca dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio finanziario di ragioneria al solo caso di gravi irregolarità.</p>
<p>c) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:</p>	

<p>«Art. 147. - (<i>Tipologia dei controlli interni</i>).</p> <p>1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.</p> <p>2. Il sistema di controllo interno è diretto a:</p> <p>a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;</p> <p>b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;</p> <p>c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;</p> <p>d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;</p> <p>e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.</p>	<p>Introduzione di ulteriori specifiche cui deve conformarsi il sistema di controllo interno degli enti locali</p>
<p>3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.</p>	<p>Specifiche applicabili solo agli enti locali con più di 5 mila abitanti</p>
<p>4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.</p> <p>5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>	<p>Individuazione dei soggetti che partecipano all'organizzazione del sistema di controllo interno</p>

<p>Art. 147-bis. - (<i>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</i>). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile: preventivo, assicurato dal responsabile del servizio; successivo, secondo principi di revisione aziendale.</p>
<p>Art. 147-ter. - (<i>Controllo strategico</i>). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l’ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L’ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.</p> <p>2. L’unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell’ente in base a quanto previsto dallo statuto.</p>	<p>Introduzione del controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi (applicabile agli enti locali con più di 5 mila abitanti)</p>
<p>Art. 147-quater. - (<i>Controlli sulle società partecipate</i>).</p> <p>1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia</p>	<p>Introduzione dei controlli, da parte dell’ente locale, sulle società</p>

<p>organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.</p>	<p>partecipate dall'ente stesso (applicabile agli enti locali con più di 5 mila abitanti)</p>
<p>Art. 147-<i>quinquies</i>. - (<i>Controllo sugli equilibri finanziari</i>). – 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.</p> <p>2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.</p> <p>3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.</p>	<p>Introduzione del controllo sugli equilibri finanziari, ivi compresi gli effetti che derivano dall'andamento finanziario degli organismi gestionali esterni.</p>
<p>d) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 148</p> <p style="text-align: center;"><i>(Controllo della Corte dei conti)</i></p> <p>1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza trimestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del</p>	<p>Controllo della Corte dei conti finalizzato: - alla legittimità e regolarità delle</p>

<p>rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato nonché sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione. La Corte dei conti si pronuncia entro quindici giorni dall'acquisizione della documentazione. In caso di mancata consegna della documentazione da parte degli enti entro la data prevista, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili le sanzioni previste dal presente articolo.”;</p>	<p>gestioni; - al funzionamento dei controlli interni volto al rispetto delle regole del pareggio di bilancio. Poteri e sanzioni.</p>
<p>e) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.”;</p>	<p>Servizio economico-finanziario dell'ente locale: attribuzione al responsabile del servizio finanziario del compito di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione dell'ente.</p> <p>In caso di gestione tale da</p>

<p>2) al comma 6, dopo le parole “organo di revisione” sono aggiunte le seguenti: “nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”;</p>	<p>pregiudicare gli equilibri di bilancio, obbligo da parte del responsabile finanziario, di segnalazione anche alla Corte dei conti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 166</p> <p style="text-align: center;">Fondo di riserva.</p> <p>1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.</p> <p>2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.</p> <p>3. La quota minima prevista dai commi 1 e 4 è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.</p> <p>4. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.</p>	<p>Per fare fronte a straordinarie esigenze di bilancio ovvero per integrare dotazioni di fondi di spesa corrente gli enti locali devono iscrivere nei bilanci di previsione un “fondo riserva” con dotazione non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 187</p> <p style="text-align: center;">Avanzo di amministrazione</p> <p>1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.</p> <p>2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:</p> <p>a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;</p> <p>b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata dei prestiti;</p> <p>c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;</p>	<p>L'avanzo di amministrazione, distinto in bilancio in appositi fondi, può essere utilizzato solo per determinate finalità</p>

<p><i>d) per il finanziamento di spese di investimento.</i></p> <p><i>3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.</i></p> <p><i>4. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria).</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 191</p> <p style="text-align: center;">Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.</p> <p><i>1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.</i></p> <p><i>2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.</i></p> <p><i>3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della</i></p>	<p>Gli enti locali possono effettuare spese unicamente in presenza di apposito impegno contabile nonché di specifica attestazione della sussistenza della copertura finanziaria</p> <p>Per le spese di cui ai regolamenti economici l'ordine ai terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti o al capitolo di bilancio</p> <p>In caso di evento eccezionale i lavori pubblici di somma urgenza sono approvati dall'Organo consiliare cui sono sottoposti dalla Giunta la quale deve indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria</p>

<p><i>Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.</i></p> <p><i>4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.</i></p> <p><i>5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.</i></p>	<p>Nel caso in cui le predette “cautele” non sono poste in essere il rapporto di fornitura intercorre tra fornitore e amministratore/funzionario che ha consentito la stessa.</p> <p>Gli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione o debiti fuori bilancio (relativamente ai quali non sono stati adottati mezzi per la salvaguardia di bilancio) possono assumere impegni e pagare spese unicamente per i servizi previsti dalla legge.</p>
<p>f) dopo il comma 2 dell'articolo 227 è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.”;</p>	<p>Procedura applicabile in caso di mancata approvazione nei termini del rendiconto di gestione.</p>
<p>g) all'articolo 234, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.”;</p> <p>h) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;</p>	<p>Designazione di un componente, con funzioni di Presidente, del collegio dei revisori degli enti locali di maggiori dimensioni da parte del Prefetto.</p>
<p>i) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 	<p>Introduzione di ulteriori pareri dovuti dall'organo di revisione.</p>

<p>5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;</p> <p>6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;</p> <p>7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;</p> <p>2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione»;</p> <p>3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente»;</p>	<p>Trasmissione all’organo di revisione, da parte della Corte dei conti, di rilievi e decisioni assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente</p>
<p>l) all’articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell’anno precedente.”</p>	<p>Tabella, da allegare al rendiconto di gestione (e non più al certificato sul rendiconto), che individua la condizione strutturalmente deficitaria dell’ente locale.</p> <p>Decreto Min. interno che individua i parametri per la compilazione della tabella.</p>
<p>m) all’articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. “I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società partecipate di cui all’art. 4 del dl 95/2012, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 2 bis del dl 112/2008 e successive modificazioni.”</p>	<p>Clausole da inserire nei contratti di servizio tra enti locali e società da essi controllate, per garantire gli equilibri finanziari.</p>
<p>n) dopo l’articolo 243 sono inseriti i seguenti:</p>	

<p>“243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)</p> <p>1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l’adozione delle misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>	<p>Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell’ente locale.</p>
<p>2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell’interno.</p>	<p>Trasmissione a CdC e Min. interno della deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio</p>
<p>3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005.</p> <p>4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.</p>	<p>Sospensione della possibilità per la CdC di assegnare il termine per l’adozione di misure correttive volte a scongiurare il dissesto, in caso di ricorso alla procedura di riequilibrio</p>
<p>5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, ovvero se necessario di durata massima di 10 anni compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.</p> <p>6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:</p> <p>a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;</p> <p>b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e</p>	<p>Piano di riequilibrio finanziario</p>

<p>di eventuali debiti fuori bilancio;</p> <p>c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, ovvero se necessario di durata massima di 10 anni a partire da quello in corso;</p> <p>d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.</p> <p>7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.</p>	
<p>8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:</p> <p>a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;</p> <p>b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) dello stesso articolo 243, comma 2;</p> <p>c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;</p> <p>d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;</p> <p>e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;</p> <p>f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;</p>	<p>Obblighi e facoltà per l'ente locale volti ad assicurare il graduale riequilibrio di bilancio</p>

<p>g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.</p>	
<p>9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:</p> <p>a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;</p> <p>b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 04 della spesa corrente;</p> <p>c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 06 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;</p> <p>d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma precedente, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi</p>	<p>Misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, che deve adottare l'ente locale qualora acceda al Fondo di rotazione.</p>
<p><i>243-ter. (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)</i></p> <p>1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".</p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a</p>	<p>Istituzione del Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali</p>

<p>ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 5 anni, ovvero se necessario di durata massima di 10 anni decorrente da quello successivo in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.</p> <p>3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:</p> <p>a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;</p> <p>b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;</p>	
<p><i>243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione)</i></p> <p>1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché ad un'apposita Commissione che opera presso il Ministero dell'interno e che è composta pariteticamente da rappresentanti scelti dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.</p> <p>2. In fase istruttoria, la Commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.</p> <p>3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apposita pronuncia.</p> <p>4. La delibera di accoglimento o di diniego di</p>	<p>Esame, da parte della CdC e del Min. interno, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</p>

<p>approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono comunicati al Ministero dell'interno.</p> <p>5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater.</p>	
<p>6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.</p>	Controllo sull'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
<p>7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”;</p>	Deliberazione dello stato di dissesto
<p>o) all'articolo 248, il comma 5 è sostituito dai seguenti:</p> <p>“5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro</p>	Sanzioni (tra cui l'incandidabilità) per gli amministratori che hanno contribuito al dissesto

<p>dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.</p> <p>5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.”.</p>	
<p>2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.</p>	<p>Definizione, con regolamento del Consiglio dell'ente locale, degli strumenti e delle modalità di controllo interno. Poteri del Prefetto in caso di inerzia.</p>
<p>3. I rappresentanti della Corte dei Conti, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali,</p>	<p>Componenti dei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali</p>

<p>previsti dall'articolo 234, comma 2-<i>bis</i>, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera g).</p>	
<p>4. La disposizione di cui al comma 1, lettera g), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.</p>	<p>Decorrenza comma 1, lettera g)</p>
<p>5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico, n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera j), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.</p>	<p>Rilevamento condizione deficitarietà strutturale per il 2013</p>
<p>6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-<i>bis</i>. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.”.</p>	<p>Conservazione effetti decreto scioglimento Consigli</p>

<p>Art. 2</p> <p><i>(Fondo di rotazione)</i></p>	<p>Individuazione della dotazione finanziaria del “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”</p>
--	--

Art.3

*(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore **degli enti locali** ~~dei comuni~~ per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio)*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo.... da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo.... del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

Co. 1

Per favorire l'accettazione del fatto che casi urgenti (Napoli, Palermo, Alessandria, etc.) devono comunque rientrare nella nuova disciplina quadro in tema di predissesto, senza poter sperare in norme ad hoc, si prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di predissesto, in presenza di eccezionali motivi di urgenza (per l'appunto, Napoli, Palermo, Alessandria, etc.), possa concedersi una anticipazione (sempre a valere sul Fondo di rotazione) agli enti che comunque chiedano di accedere alla procedura di predissesto.

<p style="text-align: center;">Art.4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sugli enti territoriali)</i></p> <p>1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini:</p> <p>a) il piano di riparto regionale delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, gli atti normativi a rilevanza esterna emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compresi il piano sanitario regionale ed il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale;</p> <p>b) il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.</p> <p>2. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.</p> <p>3. Ogni quattro mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.</p> <p>4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.</p> <p>5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento. A tal fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>	<p>Co. 1 Rafforzamento dei poteri di controllo della CdC (in particolare, innovativamente, nei riguardi delle Regioni).</p> <p>Let. a) + b): si individuano gli atti che sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.</p> <p>Co. 2 E' introdotto il giudizio di parifica da parte della CdC sui rendiconti generali delle Regioni.</p> <p>Co. 3 Periodica relazione CdC alle Regioni sulle coperture finanziarie adottate con le loro leggi.</p> <p>Co. 4 Segue: adeguamenti statutari per le Regioni SS</p> <p>Co. 5 Le sezioni regionali di controllo CdC verificano l'attendibilità dei bilanci di previsione regionali.</p>
--	--

5-bis. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza trimestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tal fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio regionale. ~~Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato nonché del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.~~ Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e scadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione. La Corte dei conti si pronuncia entro quindici giorni dall'acquisizione della documentazione. In caso di mancata consegna della documentazione da parte delle Regioni entro la data prevista, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili le sanzioni previste dal presente articolo.

6. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario **nazionale** ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno la sostenibilità

Analogamente a quanto previsto dallo schema di nuovo art. 148 TUEL, la regione è sottoposta ogni 3 mesi ad una verifica di legittimità e regolarità delle gestioni, nonché di funzionamento dei controlli interni (per assicurare il rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio).

Anche in questo caso CdC si avvale di RGS e GdF.

Co. 6
CdC, nel controllo di legittimità e regolarità dei bilanci di province e comuni, accerta altresì il rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei patti di stabilità interni.

<p>dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.</p> <p>7. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.</p> <p>8. Nell'esercizio del controllo di legittimità e regolarità sui conti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono sollevare incidente di costituzionalità, nei modi previsti dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, ed in relazione agli articoli 81 e 119 della Costituzione ed agli altri parametri rilevanti per il coordinamento della finanza pubblica, qualora ritengano che l'accertamento della loro regolarità non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale inerente ad una legge o ad un atto avente forza di legge di natura statale o regionale.</p>	<p>Co. 7 CdC accertamento la sussistenza di squilibri economico-finanziari di province e comuni. Le irregolarità individuate comportano l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare misure idonee a rimuoverle. Nelle more, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancanza di copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.</p> <p>Co. 8 Nell'esercizio del controllo di legittimità e regolarità sui conti di tutte le PP.AA. CdC può sollevare incidente di costituzionalità, qualora ritenga che l'accertamento della regolarità dei conti non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale inerente ad una legge o ad un atto avente forza di legge di natura statale o regionale.</p> <p>Espunto perché già noto un superiore avviso contrario</p>
---	---

Art. 5

(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.

3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, **assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie** ~~indicano con delibera~~ **le misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate.** La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.

4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di

Per la revisione e controllo della spesa degli enti locali:

- a) il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica può avvalersi dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica di RGS;
- b) si ridefiniscono ruoli e compiti della Sezione delle autonomie e delle Sezioni regionali della Corte dei conti (co. 1-3)

In particolare, in caso di interpretazioni difformi tra Sezioni di controllo e consultive, ovvero per la risoluzione di questioni di massima, la "Sezione delle autonomie" della CdC ha il potere di adottare "delibere di orientamento".

norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.	
---	--

Art. 6

(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei Conti)

1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5:

- a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti coordina tutte le attività della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per l'attività di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, **nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente**. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le Province autonome di Trento e Bolzano.”;
- b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto-legge.

Per rendere più efficiente l'attuazione delle nuove norme sulla CdC (v. artt. 4 e 5), il Presidente della sezione regionale di controllo della CdC:

- a) coordina tutte le attività della Corte nell'ambito della Regione;
- b) può avvalersi anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale.

Art. 7

(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)

1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 - nella formulazione prevista prima della modifica apportata dall'articolo 4 comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tal fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro **termine perentorio del 31 marzo 2013** e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno **emanare entro il 31 gennaio 2013**, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. **In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012.**

Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero interno nel medesimo anno (da valutare).

6- ter 12. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, **nel limite massimo di ~~pari a~~ 500 milioni di euro** per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.".

Si Interviene in materia di patto di stabilità interno:

- a) introducendo una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequativo, prevista (nella disciplina ante D.L. 16 del 2012) in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali (co. 1);
- b) prevedendo che, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel medesimo anno alle regole del patto di stabilità interna, non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (co. 2).

[alternativa RGS – estensione tra i beneficiari anche i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti]

~~“6-bis. Per l'anno 2012 non si applica la riduzione di cui al comma 6. Le risorse non ridotte sono utilizzate esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Gli importi pari alle riduzioni non operate da imputare a ciascun comune, definite mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, incrementate di una percentuale definita con il decreto del ministero dell'interno di cui al comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno. Per l'anno 2012 non si applica la riduzione di cui al comma 6. Le risorse non ridotte sono utilizzate dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Per i comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, gli importi delle risorse non ridotte di cui al secondo periodo, incrementati di una percentuale definita con il decreto del ministero dell'interno di cui al comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno.~~

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tal fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012.

Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

6- ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".”.

<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012)</i></p> <p>1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del già vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerità applicativa delle relative disposizioni:</p> <p>a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:</p> <p>1) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.”;</p>	<p>[Errani] I Presidenti Commissari potranno delegare alcune funzioni (esempio atti di pianificazione edilizia) ai Sindaci del cratere. Con l'atto di delega sono anche individuate le norme statali e regionali derogabili.</p>
<p>2) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere”;</p>	<p>[Errani] Deroga al codice dei contratti pubblici. Resta fermo il vincolo di rispondere a criteri di economicità e trasparenza nell'appaltare risorse pubbliche e fermi i controlli antimafia [Min. interno] In particolare i privati per i loro appalti di ricostruzione, con l'utilizzo di risorse pubbliche non saranno tenuti a gara [Errani]</p>
<p>3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.”;</p>	<p>I fondi per la ricostruzione degli edifici scolastici sono prioritariamente destinati alla ricostruzione di scuole in sedi diverse se così previsto dalla vigente programmazione scolastica. [Errani]</p>
<p>4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti</p>	<p>Disposizioni più stringenti per assicurare l'efficacia dei controlli antimafia relativamente agli interventi di ricostruzione anche nell'ambito di subcontratti [Min. interno].</p>

<p>nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture –uffici territoriali del Governo delle province interessate.”;</p> <p>4.2) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: “h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione”.</p>	<p>Possibilità di inserire ulteriori settori tra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa [Min. interno].</p>
<p>5) all'articolo 7 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”;</p>	<p>Disapplicazione delle sanzioni per i comuni del cratere che non rispettano il patto di stabilità interno 2011 [Errani].</p> <p>RGS: Si rinvia a valutazioni politiche, facendo comunque presente che, per effetto di tale esclusione, non opererà la sanzione di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari al tre per cento delle entrate correnti, e pertanto, per il medesimo importo, non potrà essere effettuata la riduzione degli obiettivi prevista dal comma 122 dell'articolo 1 della legge 220 del 2010, relativamente agli enti adempienti; ciò, comunque, non comporta effetti negativi sull'indebitamento netto</p>
<p>b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sottoscritto in data I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente modulando le percentuali di concessione di contributi per le diverse tipologie di danno.</p>	<p>Legificazione del Protocollo d'intesa Ministro e 3 Presidenti.</p> <p>Della parte in grassetto (di RGS) occorre confronto con Errani</p>
<p>2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di</p>	<p>Esclusione da spending review per anni 2012 e 2013 per i comuni del cratere. [Errani]</p>

500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.”.	
<p>3. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>(Ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012)</p> <p>Nei territori del cratere i sostituti d'imposta che non hanno operato "busta leggera" devono versare le ritenute entro il 16/12/12, senza applicazione di sanzioni e interessi;</p>
<p>4. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>Nei comuni del cratere è fissato al 16/12/12 il termine entro il quale i contribuenti del cratere devono versare lo stock di tributi e contributi.</p>
<p>5. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 4, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 74, del 2012, un finanziamento della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e</p>	<p>I contribuenti, di cui al comma 4 titolari di reddito di impresa, limitatamente ai danni subiti in relazione alle loro attività di impresa possono accedere ad un finanziamento statale (cassa DD.PP: accordo ABI) per far fronte ai versamenti che torneranno ad essere dovuti. La procedura sarà analoga a quella già prevista per i contributi per la ricostruzione. Significativa novità è quella che i contribuenti dovranno restituire il prestito con accollo degli interessi allo Stato.</p>

<p>prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di ... milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa.</p>	
<p>6. I soggetti finanziatori di cui al comma 5 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo di riscossione.</p>	<p>In caso di mancata restituzione alle banche dei capitali da queste erogate i dati vengono trasmessi ad Agenzia entrate per la iscrizione a ruolo di riscossione</p>
<p>7. Per accedere al finanziamento di cui al comma 5, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al comma 5:</p> <p>a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:</p> <p>1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché</p> <p>2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da impedire ancora una ripresa piena della attività di impresa;</p> <p>b) copia del modello di cui la comma 9, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 4 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;</p> <p>c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 5, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.</p>	<p>Norma procedurale</p>
<p>8. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 5 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,</p>	<p>Lo Stato riconosce gli interessi alle banche via credito d'imposta</p>

<p>n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 5 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.</p>	
<p>9. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 7, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quello di attuazione del comma 6.</p>	
<p>10. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione l’esercizio del credito d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.</p>	
<p>11. Agli oneri derivanti dal comma 5, nel limite massimo di per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 74 del 2012.</p>	

Art. 9

(Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT e di differimento dei termini IMU)

1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.

2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.”;

b) al comma 4, le parole “di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità” sono sostituite dalle seguenti “della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis”.

3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole “30 settembre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”;

b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole “30 settembre” sono sostituite dalle parole “30 novembre”.

~~4. Ai commi 13-bis e 13-ter dell'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135 le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “200 milioni di euro”.~~

~~5. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, in misura pari alle maggiori entrate rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura~~

Co. 1: il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è già stato fissato al 31 ottobre. Ora si allinea il termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (attualmente al 30 settembre)

Co. 2:

lett. a): per evitare effetti migratori di “flotte” di veicoli, si prevede che il gettito IPT (imposta provinciale di trascrizione) va alla provincia dove il soggetto che richiede formalità di trascrizione ha la propria sede legale o la residenza.

Let. b): di conseguenza, si completa il meccanismo di destinazione dell'imposta attribuendone il gettito alla provincia competente.

Co. 3

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è già stato differito al 31 ottobre: Coerentemente si differiscono:

- al 31 ottobre 2012 il termine in cui i Comuni possono modificare le aliquote e detrazioni IMU
- al 30 novembre 2012 il termine entro cui i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU per il 2012.

~~Co. 4: si incrementa da 100 a 200 milioni di euro il contributo a favore delle province, per il 2012, da destinare alla riduzione del debito, nonché ad adeguare la relativa copertura finanziaria~~

~~Co. 5 8: Si prevede per l'anno 2012 un inasprimento del concorso alla finanza pubblica sia in termini di SNF che in termini di indebitamento netto) a carico delle Autonomie speciali che, grazie al disposto dei rispettivi statuti, hanno di fatto stabilito che le modifiche in materia di IPT da ultimo introdotte sull'intero territorio nazionale (decreto legge~~

~~determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le predette maggiori entrate sono accantonate a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.~~

~~6. Ai fini del comma 5, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunica alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la stima delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta provinciale di traserizione per gli atti soggetti ad IVA in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.~~

~~7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione delle maggiori entrate di cui al comma 5 tra le rimanenti Province.~~

~~8. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.~~

~~Salva Italia n. 201/2011) non si applicano nei propri territori, nei quali, pertanto, l'IPT sugli atti soggetti ad IVA resta determinata in misura fissa. La misura del maggior eoncorso da parte delle predette Autonomie è fissata in misura corrispondente alle maggiori entrate alle stesse rivenienti dalla "attrazione" di immatricolazioni conseguente alla scelta di fissare l'IPT relativa agli atti soggetti ad IVA in misura inferiore a quella applicata nelle restanti province italiane.~~

~~Si prevede, poi, che dette risorse siano riassegnate alle province con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.~~

Art.

N.B.: disposizioni in materia di Agenzia dei segretari comunali chiesta da Interno con integrazioni RGS

1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni già facenti capo all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art.7, commi 31-ter e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il termine di cui all’articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata “Scuola”, è soppressa. Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.

3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell’interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art.7, comma 31-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.

4. Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, gli Organi e i vice direttori della Scuola restano in carica fino all’adozione del regolamento di cui al successivo comma 6 e le attività continuano ad essere esercitate dalla Scuola stessa presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

5. La disposizione di cui all’art. 7, comma 31-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, si applica anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti

Differimento del termine per l’applicazione dei criteri di riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni destinati alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali

Soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

Inquadramento dei dipendenti della Scuola con contratto a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell’interno

Continuità delle funzioni svolte dalla Scuola

Destinazione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni anche alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Scuola

Riorganizzazione delle strutture del

<p><i>capo all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall’art.7, commi 31-ter e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché quelle connesse all’attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento , da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall’applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’interno per garantire l’esercizio delle funzioni trasferite e per disciplinare l’inquadramento del personale in una apposita sezione dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno.</i></p>	<p>Ministero dell’interno per garantire l’esercizio delle funzioni trasferite e per disciplinare l’inquadramento del personale conseguenti alla soppressione dell’Agenzia e della Scuola</p>
<p><i>7. Le dotazioni organiche del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, risultanti a seguito delle riduzioni previste dall’art.2, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, sono incrementate di un numero di posti pari al numero degli inquadramenti disposti ai sensi del decreto di cui all’art. 7, comma 31-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e del comma 3 del presente articolo.</i></p>	<p>Adattamento delle dotazioni organiche del personale dell’Amministrazione civile</p>
<p><i>8. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>	<p>Clausola di neutralità finanziaria</p>

Art. 10

(Entrata in vigore)